



CITTÀ DI PIOSSASCO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 12 del 12/03/2018

SETTORE AL TERRITORIO	URBANISTICA EDILIZIA
OGGETTO:	VARIANTE N. 7 DEL P.R.G.C. AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 5, DELLA LEGGE REGIONALE N. 56 DEL 05.12.1977 - ADOZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE

L'anno **duemiladiciotto**, addì **dodici** del mese di **Marzo** alle ore **18:3048**, in **PIOSSASCO**, nella sala delle adunanze consiliari, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale in adunanza straordinaria e in seduta pubblica di Prima convocazione, nelle persone dei Sigg.ri

	Nome	P	A		Nome	P	A
1	AVOLA FARACI ROBERTA MARIA	X		9	ANDRUETTO ADRIANO	X	
2	LOVERA FULVIO	X		10	COLUCCI FRANCESCO		AG
3	SANNA FEDERICA	X		11	GIGANTE MARCELLO	X	
4	ANDREIS LUIGI	X		12	LAFRATTA ROSELLA	X	
5	VENTURA CALOGERO	X		13	GAMBA CLAUDIO	X	
6	MARCEDULA DINO	X		14	POLASTRI STEFANO	X	
7	STOPPA ANGELO	X		15	SANNA PIETRO	X	
8	ASTEGIANO LUCIANO	X		16	MONTALDO SILVIA	X	

Partecipa alla seduta e cura la verbalizzazione il Segretario Generale, Dott.ssa **BLENCIO Nicoletta**. Il Sig. **LOVERA Fulvio**, in qualità di Presidente del Consiglio Comunale, assume la Presidenza e accerta che sono presenti n. 15 componenti su n. 16 in carica.

Il Presidente del Consiglio Comunale dà la parola all'Assessore allo Sviluppo Socio Economico e Promozione del Territorio, **Mola**, il quale riferisce che:

- il Comune di Piovasc è dotato di un Piano Regolatore Generale Comunale approvato dalla Regione Piemonte con Delibera G.R. n. 31-9698 del 30.09.2008, successivamente rettificata con D.G.R. n. 16-10621 del 26.01.2009, pubblicate rispettivamente sul B.U.R. n. 41 del 9/10/2008 e sul B.U.R. n. 5 del 05.02.2009;
- lo stesso strumento urbanistico generale è stato oggetto di Variante n. 1 ai sensi dell'art. 17, comma 7, della L.R. n. 56 del 05.12.1977 e s.m.i., approvata con D.C.C. n. 65 del 26.11.2009;
- lo stesso strumento urbanistico generale è stato oggetto di Modifica n. 1 ai sensi dell'art. 17, comma 8, della L.R. n. 56 del 05.12.1977 e s.m.i., approvata con D.C.C. n. 27 del 28.04.2011;
- lo stesso strumento urbanistico generale è stato oggetto di Variante n. 2 ai sensi dell'art. 17, comma 16 bis, della L.R. n. 56 del 05.12.1977 e s.m.i., approvata con verbale della Conferenza dei Servizi in data 18.05.2011;
- lo stesso strumento urbanistico generale è stato oggetto di Variante n. 4 ai sensi dell'art. 17, comma 7, della L.R. n. 56 del 05.12.1977 e s.m.i., approvata con D.C.C. n. 35 del 27.09.2012;
- lo stesso strumento urbanistico generale è stato oggetto di Variante n. 3 ai sensi dell'art. 17, comma 7, della L.R. n. 56 del 05.12.1977 e s.m.i., approvata con D.C.C. n. 44 del 16.11.2012;

- lo stesso strumento urbanistico generale è stato oggetto di Modifica n. 3 ai sensi dell'art. 17, comma 8, della L.R. n. 56 del 05.12.1977 e s.m.i., approvata con D.C.C. n. 14 del 11.04.2014;
- lo stesso strumento urbanistico generale è stato oggetto di Modifica n. 2 ai sensi dell'art. 17, comma 8, della L.R. n. 56 del 05.12.1977 e s.m.i., approvata con D.C.C. n. 15 del 11.04.2014;
- lo stesso strumento urbanistico generale è stato oggetto di Variante n. 5 ai sensi dell'art. 17, comma 7, della L.R. n. 56 del 05.12.1977 e s.m.i., approvata con D.C.C. n. 62 del 27.11.2014;
- lo stesso strumento urbanistico generale è stato oggetto di Variante n. 6 ai sensi dell'art. 17, comma 7, della L.R. n. 56 del 05.12.1977 e s.m.i., approvata con D.C.C. n. 12 del 29.04.2015;
- lo stesso strumento urbanistico generale è stato oggetto di Modifica n. 4 ai sensi dell'art. 17, comma 12, della L.R. n. 56 del 05.12.1977 e s.m.i., approvata con D.C.C. n. 36 del 29.07.2016;
- lo stesso strumento urbanistico generale è stato oggetto di Modifica n. 5 ai sensi dell'art. 17, comma 12, della L.R. n. 56 del 05.12.1977 e s.m.i. approvata con D.C.C. n. 23 del 08/05/2017;
- con ricorso, passato a notifica il 04/12/2008, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, i ricorrenti M.G. e G.P. proprietari di fondi edificabili ricadenti nell'area "Rba – residenziale ad alta densità" del PRGC vigente, hanno impugnato la D.G.R. n. 31-9698 del 30.09.2008 con la quale è stata approvata la variante al PRGC, ed è stato contestualmente approvato l'art. 20.6 delle NTA;
- unitamente alla su menzionata D.G.R. i ricorrenti hanno impugnato anche gli atti comunali ad essa presupposti;
- in data 28/09/2016 con sentenza n. 01415/2016 (n. 01617/2008 REG. RIC.), pubblicata il 17.11.2016, il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte (Sezione Prima) ha accolto il ricorso per l'annullamento della deliberazione della Giunta Regionale 30.09.2008 n. 31-9698 di approvazione della Variante Generale al PRGC del Comune di Piossasco, nonché le delibere del Consiglio Comunale n. 27 in data 19.04.2004, n. 53 in data 24.09.2004, n. 3 in data 5.02.2007, n. 46 in data 16.07.2007 e n. 61 in data 18.12.2007, limitatamente all'interesse dei ricorrenti e quindi limitatamente alle previsioni di cui all'art. 20/6 comma n. 13 delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente PRGC.
- con Deliberazione C.C. n. 40 del 29.09.2017 si è preso atto dell'annullamento del comma 13 dell'art. 20/6 delle NTA del vigente PRGC;
- sia all'art. 20/7 (Area-Rbm) che all'art. 20/8 (Area-Rbb) delle NTA è riportato, rispettivamente al comma 8) e 11), il medesimo concetto oggetto di annullamento;

Rileva

- Che si rende necessario, per omogeneità di trattamento, procedere all'abrogazione rispettivamente dei commi 8) dell'art. 20/7 e 11) dell'art. 20/8 delle NTA vigenti;

Propone che il Consiglio Comunale

DELIBERI

- 1) Di adottare il Progetto Preliminare della Variante n. 7 al PRGC che consiste nell'abrogazione dei commi 8) art. 20/7 e 11) art. 20/8 delle vigenti NTA, per omogeneità di trattamento e uniformità con le motivazioni che hanno portato all'accoglimento del ricorso di cui alla sentenza n. 01415/2016 (n. 01617/2008 REG. RIC.) del Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte (Sezione Prima), pubblicata il 17.11.2016 e costituito dai seguenti elaborati:
 - Relazione
 - Norme di attuazione
 - Documento di verifica di assoggettabilità alla VAS;

- 2) Di dare atto che i restanti elaborati tecnici che costituiscono il P.R.G.C. non subiscono variazioni;
- 3) Di dare atto che detta modifica rientra nella fattispecie prevista dall'art. 17, comma 5 della Legge regionale n. 56/77 e s.m.i. in quanto:
 - a) non modificano l'impianto strutturale del PRG vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione;
 - b) non modificano in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;
 - c) non riducono la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla presente legge;
 - d) non aumentano la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla presente legge;
 - e) non incrementano la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG vigente nei comuni la cui popolazione residente supera i diecimila abitanti; non incrementano la predetta capacità insediativa residenziale in misura superiore al 4 per cento, nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, con un minimo di 500 metri quadrati di superficie utile lorda comunque ammessa; tali incrementi sono consentiti ad avvenuta attuazione di almeno il 70 per cento delle previsioni del PRG vigente relative ad aree di nuovo impianto e di completamento a destinazione residenziale; l'avvenuta attuazione è dimostrata conteggiando gli interventi realizzati e quelli già dotati di titolo abilitativo edilizio;
 - f) non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 6 per cento nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, al 3 per cento nei comuni con popolazione residente compresa tra i diecimila e i ventimila abitanti, al 2 per cento nei comuni con popolazione residente superiore a ventimila abitanti;
 - g) non incidono sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;
 - h) non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la parte motiva e la proposta di deliberazione dell'Assessore allo Sviluppo Socio Economico e Promozione del Territorio;

Vista la proposta di presa d'atto in argomento;

Acquisito il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. D. Lgs. 267/2000, inserito nella presente deliberazione;

Omesso il parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000 in quanto l'atto non comporta impegno di spesa né diminuzione d'entrata;

Uditi gli interventi e le richieste di chiarimenti dei Consiglieri Gigante, Gamba e Montaldo, come successivamente integralmente trascritti da file audio;

Preso atto delle dichiarazioni di voto favorevole dei Consiglieri Gamba, Montaldo e Gigante, come successivamente verbalizzato per estrazione integrale da file audio;

Visto l'esito della votazione:
presenti n. 15

votanti n. 13
voti favorevoli n. 13
voti contrari 0
astenuti n. 2 (Lafratta e Gigante)

D E L I B E R A

di approvare la parte motiva nonché la proposta di deliberazione dell'Assessore allo Sviluppo e Promozione del Territorio in ogni sua parte ritenendo la stessa integrante e sostanziale del presente dispositivo.

Letto, confermato e sottoscritto

IL Presidente del Consiglio
Fulvio Lovera

IL Segretario Generale
Nicoletta Blencio

(atto sottoscritto digitalmente)